

## DETERMINAZIONE

Napoli, 28 dicembre 2022

Registro delle determinazioni: n. 634.

**OGGETTO** Nucleo di Valutazione EIC. Triennio 2022/2025

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso che

- con l'approvazione della legge 2 dicembre 2015, n. 15 (come modificata dalle leggi regionali 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 26, 8 agosto 2018, n. 28, 7 agosto 2019 e n. 31, 28 dicembre 2021) la Regione Campania ha posto le condizioni per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII);
- è stato previsto, in tal senso, l'ATO unico regionale ed è stato istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- sono organi dell'EIC:
  - il Presidente;
  - il Comitato Esecutivo;
  - il Direttore Generale;
  - i Consigli di Distretto;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti.
- il Comitato Esecutivo è l'organo deliberante;
- il Direttore Generale è l'organo amministrativo;
- il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EIC;
- "[...] all'EIC si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15.

#### Considerato che

- l'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 statuisce:
  - "1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
  - 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. [...]
  - 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
    - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. [...]

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche"

- la delibera ANAC 27 febbraio 2013 n. 12, confermando quanto previsto dalla delibera n. 23/2012 prevede che tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 hanno la facoltà, e non l'obbligo, di nominare gli OIV atteso che possono affidare, nella loro autonomia, i compiti previsti dall'art. 16 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ad altri organi;
- Il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo 9 gennaio 2019 n. 2, disciplina - con il Titolo IV - la misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
- il precitato Regolamento prevede:

- all'art. 22, comma 3: *"La Relazione riferisce dei risultati raggiunti dall'organizzazione nel suo complesso e dalle singole unità organizzative. Evidenzia, altresì, i risultati dell'obiettivo generale di miglioramento della produttività del lavoro di tutto il personale dipendente e dirigente dell'ente, come risultanti dal sistema di misurazione basato sulla produzione effettiva. Essa viene validata dal Nucleo di Valutazione e presentata al Comitato Esecutivo che la approva nei tempi di approvazione del conto consuntivo"*;
- all'art. 25, comma 1: *"Il Comitato Esecutivo adotta, con proprio provvedimento, su proposta del Direttore Generale, sentito il Nucleo di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. Nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente Regolamento, il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale si compone di tre specifiche e distinte metodologie, disciplinanti il processo valutativo dei dirigenti, dei titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità e dei dipendenti"*;
- è stata, altresì, definita, con apposita deliberazione CE 10 giugno 2019 n. 25, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo di Valutazione, organo a cui affidare i compiti previsti dall'art. 16 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (*in luogo dell'OIV*);
- con il predetto Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione si è provveduto a:
  - 1) identificare compiutamente le funzioni, la durata e la composizione del Nucleo di Valutazione ed il compenso dei componenti;
  - 2) prevedere, per la costituzione del Nucleo di Valutazione, la nomina di cinque componenti esterni da selezionare a seguito di manifestazione di interesse;
  - 3) statuire che l'incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla data del Decreto presidenziale di nomina, a seguito di apposita selezione operata *"intuitu personae"*, ai sensi dell'art. 7, comma 6 - quater, del D. Lgs. n. 165/2001 e del Regolamento approvato;
- con la richiamata deliberazione il Direttore Generale è stato delegato alla predisposizione dell'Avviso per l'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione;
- con successiva determinazione DG 8 luglio 2019, n. 85 avente ad oggetto *"Bando per la selezione dei componenti del nucleo di valutazione"* si è provveduto ad approvare l'Avviso di selezione pubblica per la nomina del Nucleo di valutazione per il triennio 2019/2021.

#### **Preso atto che**

- il compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione è determinato in € 4.000,00 annui, per ciascun componente, omnicomprensivi di ogni spesa, compresi contributi IVA e Cassa se dovuti;
- l'Avviso di cui alla Determinazione DG 8 luglio 2019, n. 85 è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente dal 7 luglio 2019 al 23 luglio 2019 e pubblicato, altresì, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*;
- l'Avviso pubblico ha avuto natura esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico da conferire e dà luogo ad una valutazione comparativa curriculare e non alla formulazione di una graduatoria;
- i componenti del Nucleo di Valutazione sono stati individuati, tra le 12 domande pervenute entro i termini stabiliti, dal Presidente dell'Ente, *"intuitu personae"*, operando la scelta tra i soggetti, in possesso dei previsti requisiti;
- la scelta è stata formalizzata con apposita decretazione;
- la nomina ha riguardato i seguenti professionisti:
  - il dott. Domenico Gelormini, nato a Foggia il 7 gennaio 1968, di seguito nominato Presidente;
  - il dott. Enzo Perretta, nato a Caserta l'11 febbraio 1981;
  - la dott.ssa Giovanna Auriemma, nata a Napoli il 10 novembre 1983;
  - il dott. Franco Crispi, nato a Voghera (Pv) il 30 ottobre 1965;
  - il dott. Giovanni Pasquariello, nato a Maddaloni (Ce) il 4 novembre 1977;

- la nomina ha adempiuto ad un obbligo normativo oltre che alla necessità di rendere operativo l'organo in questione, le cui attività sono volte a garantire, in modo ancor più adeguato, il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nella materia di cui trattasi;
- l'atto di nomina individua la durata in carica dei componenti, determinata in anni tre e può essere prorogata per una sola volta. I componenti del Nucleo, comunque, rimangono in carica fino al rinnovo dell'organo medesimo;
- l'organo è stato nominato il 16 ottobre 2019, giusta decretazione presidenziale n. 14/2019 e l'atto citato, in coerenza con il dettato regolamentare, fissa la durata della carica in tre anni;
- l'art. 2 del "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Ente Idrico Campano" approvato con deliberazione CE 10 giugno 2019 n. 25 prevede che "entro 60 giorni dalla scadenza si dovrà procedere alla nomina del nuovo organo di valutazione decorsi i quali si riterrà confermato quello in carica".

#### Tanto premesso e visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e ss. mm. e ii.;
- Il vigente Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo n. 2 del 9 gennaio 2019 n. 2;
- l'ultimo comma dell'art. 2 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Ente Idrico Campano, giusta deliberazione CE 10 giugno 2019 n. 25.

#### Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di procedere a formalizzare, in conformità al Decreto Presidenziale n. 14 del 16 ottobre 2019 ed a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Ente Idrico Campano" approvato con deliberazione CE 10 giugno 2019 n. 25 il quale prevede testualmente: "entro 60 giorni dalla scadenza si dovrà procedere alla nomina del nuovo organo di valutazione decorsi i quali si riterrà confermato quello in carica", la conferma dell'attuale composizione del Nucleo di Valutazione, con le stesse condizioni previste dal citato Decreto Presidenziale;
- dare atto che le spese per la copertura degli oneri derivanti dalla nomina sono imputati sul Capitolo 10300214 - art. 1 "Competenze Nucleo di Valutazione" del Bilancio 2022/2023/2024 - e che, pertanto, non è necessaria l'apposizione del visto di copertura finanziaria;
- di procedere alla pubblicazione, per 15 gg. consecutivi, della presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente Idrico Campano e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente Idrico Campano.

**Il Direttore Generale**  
 prof. ing. Vincenzo Belgiorno

